



# Tribunale di Novara

## Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Quatano Presidente  
Dott./ssa G. Pascale Giudice rel.  
Dott./ssa E. Tosi Giudice

Premesso

- che con decreto in data 13.12.12 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Aaron Colombo già Belco Avia snc di Colombo Aaron e C. il termine di gg 60, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso parte istante non ha presentato i predetti documenti e ha chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito; ritenuto che le ragioni della proroga appaiono accoglibili;

P.Q.M.

Assegna a Aaron Colombo già Belco Avia snc di Colombo Aaron e C. un ulteriore termine di gg. 60 della comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione di domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi del ricorso;

Dispone

che il presente decreto sia comunicato al ricorrente e al creditore istante per il fallimento;

### Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

### Dispone


che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito [www.tribunale.novara.it](http://www.tribunale.novara.it) e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 20/2/2013

Il Presidente



24/2/13

